



Dott. Giuseppe Morghen
Sindaco

SETTORE 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 2.1 - URBANISTICA E TERRITORIO

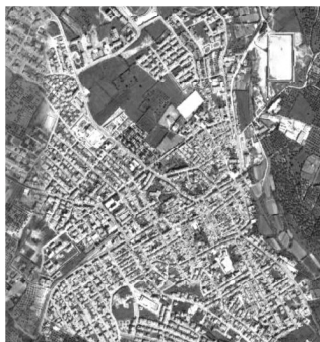
Dott. Fabrizio Demelas
Assessore Urbanistica

Fabrizio Demelas



PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE
ADEGUAMENTO AL P.P.R. E AL P.A.I.



Dirigente 2° Settore
Coordinatore Ufficio del Piano
Progettista:

Concorso e Collaborazione
Attività di Pianificazione:

Consulenti:

Ufficio del Piano:

Tavola

G

REGOLAMENTO RECANTE LE NORME TECNICHE
E DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO
AVENTE FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Ing. Maurizio Loriga

Ing. Mario Salvatore Cappai.

Arch. Pian. lun. Marco Carta.

Pianificazione: Arch. Francesca Sanna; *Agronomia:* Agr. Franco Lubinu; *Geologia:* Geol. Giovanna Angela Pia Farina;
Beni Archeologici: Dott. Gianluigi Marras; *Rilievi e sopralluoghi:* Geom. Giovanni Paolo Paddeu; *Sistemi Informativi*
Territoriali e Valutazione Ambientale Strategica: Ing. Alberto Vaquer.

Collaborazioni

Ing. Gianfranco Pisano, Pian. Eleonora Cappello, Geom. Giuseppe Secchi, Geom. Pietro Canu.

Settore 2 Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica e Territorio ed Edilizia Privata:

Ing. Mario Salvatore Cappai, Arch. Pian. lun. Marco Carta, Ing. Pier Giovanni Melis, Geom. Fabio Zicchina, Geom. Irene Fini, Geom. Gian Franco Pulino, Sig. Pier Giuseppe Canu, Sig. Antonello Santoni, Sig. Angelo Cagnoni.

Revisione Ottobre 2013

COMUNE DI SORSO
SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO

Allegato alle Delibere del Consiglio Comunale
n° 4 del 28/05/2012 (Adozione)
n° 46 del 18/11/2013 (Approvazione definitiva)
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Mario Salvatore Cappai



INDICE

- Articolo 1 (Principi)
- Articolo 2 (Oggetto)
- Articolo 3 (Definizioni)
- Articolo 4 (Funzioni della Regione)
- Articolo 5 (Funzioni del Comune di Sorso)
- Articolo 6 (Ambito territoriale disciplinato dal Piano di Utilizzo del Litorale)
- Articolo 7 (Attività di fruizione balneare)
- Articolo 8 (Classificazione della valenza turistica delle aree del territorio comunale e criteri di individuazione della superficie programmabile per il litorale)
- Articolo 9 (Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per litorale)
- Articolo 10 (Disposizioni sulle tipologie di C.D.M. Concessioni Demaniali Marittime pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia)
- Articolo 11 (Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione)
- Articolo 12 (Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare)

TITOLO I – TIPOLOGIA, ARCHITETTURA, UBICAZIONE, DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEI NUOVI CHIOSCHI E SERVIZI DA COSTRUIRSI LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SORSO

- Articolo 13 (Suddivisione del litorale)
- Articolo 14 (Caratteristiche Descrittive delle Tipologie di Servizi ammissibili)
- Articolo 15 (Tipologia di opere e manufatti consentiti)
- Articolo 16 (Architettura Manufatti)

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE

- Articolo 17 (Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione previsti)
- Articolo 18 (Periodo di esercizio delle attività)
- Articolo 19 (Emissioni sonore)
- Articolo 20 (Smaltimento dei reflui)
- Articolo 21 (Raccolta dei rifiuti)
- Articolo 22 (Opere pubbliche)

TITOLO III – GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Articolo 23 (Sub ingresso)
- Articolo 24 (Nuove concessioni)
- Articolo 25 (Indennizzi alla cessazione della concessione)
- Articolo 26 (Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il P.U.L.)
- Articolo 27 (Strutture ricettive e sanitarie)
- Articolo 28 (Autorizzazioni temporanee)

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 29 (Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali)
- Articolo 30 (Potere sostitutivo)
- Articolo 31 (Vigilanza)
- Articolo 32 (Interventi consentiti nelle aree immediatamente contigue al litorale)
- Articolo 33 (Richiesta di Autorizzazione)
- Articolo 34 (Sanzioni)
- Articolo 35 (Norme transitorie)

ARTICOLO 1

(Principi)

In base ai principi Regionali il presente P.U.L. (Piano di Utilizzo dei Litorali) considera la problematica dell'assetto dei litorali in una logica di gestione integrata, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico che consenta di garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Ai fini di cui sopra, unitamente alle disposizioni delle Direttive Regionali sono da osservarsi le indicazioni e le normative contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente regolamento di attuazione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo e costituisce atto fondamentale per l'utilizzo e fruizione dei litorali. Il presente regolamento, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regola l'organizzazione del litorale anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'art. 29 L.r. 11 ottobre 1985, n. 23.

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo sono quelle individuate nell' art. 822 del codice civile e negli art. 28 e 29 del codice della navigazione. Sulle zone del mare territoriale tali funzioni sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nella L.R. n. 9/2006. Il presente regolamento è stato redatto secondo le Disposizioni Generali e Pianificazione – Istruzioni Gestionali “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa” allegato alla Delibera di G.R. n. 25 del 01/07/2010, secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

Ai fini del presente P.U.L. si intende per:

- **Finalità turistico ricreative:** le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.

- **Aree scoperte:** le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte, le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile.

- **Opere ed impianti di facile rimozione:** quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale.

Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno -costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

- **Opere ed impianti di difficile rimozione:** quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

-costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;

-costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;

-opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

- **Pertinenze demaniali:** a termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

- **Concessioni Demaniali Semplici (CDS):** quelle concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazione di ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

-Sedie sdraio e lettini;

-Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;

-Box per la guardiania;

-Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;

-Servizio igienico e docce;

-Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;

-Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;

-Eventuale chiosco bar.

-**Concessioni Demaniali Complesse (CDC):** quelle concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.

-**Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM):** quelle concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:

- Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- Corsie di Lancio;
- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

-Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali: quelle concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.

-Litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzate da un alta frequentazione dell'utenza per tutto l'anno.

-Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale da parte dell'utenza.

-litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.

-Ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità preposte alla salvaguardia dei siti.

-Piccoli natanti da spiaggia: piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.

Scuola di vela: qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

ARTICOLO 4

(Funzioni della Regione)

Sono esclusi dal presente P.U.L. in quanto di competenza Regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture

portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca ed alla nautica da diporto.

Sono da ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 41 della L.R. 9/06 e, pertanto, non oggetto di delega a favore dei comuni per cui non normate dal presente P.U.L.:

1. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente;
2. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto;
3. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico ricreative e altre finalità (ad esempio pesca o nautica da diporto);
4. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici;
5. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali ed opere di difficile rimozione;
6. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richieste da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinato al kite-surf);
7. l'emanazione dell'ordinanza balneare.

ARTICOLO 5

(Funzioni del Comune di Sorso)

Oltre alle competenze descritte dall'art. 41 della L. R. 9/06, inerente l'elaborazione ed approvazione del Presente P.U.L., sono di competenza del Comune di Sorso il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto aree scoperte o aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, ivi comprese le autorizzazioni temporanee ed i subingressi.

Sono trasferite al comune le funzioni inerenti:

1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrato o poggiate sul demanio marittimo, piscine);
2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesso opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali;
4. le funzioni di cui all' art. 68 del Codice della Navigazione per quanto di competenza;
5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzo del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza

comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione;

7. per quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente (S.A.V.I.) nella determina n°428 del 07/05/2013, l'Amministrazione comunale non può rilasciare nuove Concessioni laddove permangono concessioni in essere, le nuove potranno essere rilasciate solo alla naturale scadenza di queste ultime;

8. per effetto della determina n°428 del 07/05/2013 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente (S.A.V.I.), i proponenti dei singoli progetti, relativi alle concessioni demaniali di competenza comunale, dovranno richiedere al Servizio SAVI il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale (con ausilio di cartografia di dettaglio, documentazione fotografica, foto aeree necessari a definire con precisione la localizzazione/posizionamento delle strutture rispetto alle dune e alla vegetazione esistente);

9. per effetto della determina n°428 del 07/05/2013 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente (S.A.V.I.), gli interventi relativi al progetto “Opere di riqualificazione ed infrastrutturazione della fascia costiera”, successivamente alla approvazione del progetto preliminare, dovranno essere completamente integrati all'interno del P.U.L.

ARTICOLO 6

(Ambito territoriale disciplinato dal P. U. L.)

Il presente P.U.L. disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative.

Inoltre il Piano estende la propria disciplina anche agli ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che sono in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevati al contesto e che hanno influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.

Il P.U.L. costituisce strumento attuativo del P.U.C. individuando interventi coerenti con le sue norme di attuazione sia sulle aree demaniali che sulle aree immediatamente contigue al litorale.

Il P.U.L., per gli ambiti di sua competenza, recepisce in solido le prescrizioni della Deliberazione N.8 del 31.10.2012 rilasciata dall'Autorità di Bacino Regionale, in ragione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica del territorio comunale di Sorso ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. “Adeguamento del P.U.C. al P.A.I. Sardegna, in particolare:

- adotta contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica;
- nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate a maggior pericolosità tra il P.A.I. vigente e il P.S.F.F. adottato in via preliminare, si applicano le pericolosità maggiori fino all'approvazione di una futura apposita variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità idrogeologica nel suddetto studio, permangono le perimetrazioni a maggior pericolosità tra il P.A.I. vigente e il P.S.F.F. adottato in via preliminare, nonché le Norme di Attuazione del P.A.I.;
- conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del D.L. 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate nello studio di cui sopra, a decorrere dalla data di

pubblicazione sul BURAS della presente Delibera, sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11, e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle a maggior pericolosità tra P.A.I. vigente e il P.S.F.F. adottato in via preliminare e quelle individuate dallo studio citato, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.

- In considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, vengono attivate, ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- Nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., si recepiscono le limitazioni d'uso prescritte dalle N.A. del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idrogeologica media, elevata e molto elevata, individuati nelle tavole "Tav 1.1-1 – Carta del pericolo da frana scala 1:10.000 – *Revisione Marzo 2012*; Tav 1.1-2 – Carta del pericolo da frana scala 1:10.000 – *Revisione Marzo 2012*; Tav 1.1-3 – Carta del pericolo da frana scala 1:10.000 – *Revisione Marzo 2012*; Tav 1.1-4 – Carta del pericolo da frana scala 1:10.000 – *Revisione Marzo 2012*; e per gli ambiti a pericolosità idraulica media, elevata e molto elevata, individuati nelle carte di pericolosità idraulica 1:10.000 – *Revisione Marzo 2012*: Tav. 1.2-1; Tav. 1.2-2; Tav. 1.2-3; Tav. 1.2-4, del presente studio;
- In relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., dovranno essere predisposti piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;
- In relazione alla delimitazione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali nelle aree individuate, di qualunque classe di pericolosità idraulica, sarà osservato quanto previsto dall'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I.;
- In relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela sarà dei corpi idrici superficiali nelle aree individuate, di qualunque classe di pericolosità idraulica, sarà osservato quanto previsto dall'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I..

Sono esclusi dall'ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del presente P.U.L., le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi.

Sono inoltre escluse dalla disciplina del presente P.U.L. le aree demaniali marittime:

- a.** di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della Sardegna;
- b.** destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto);
- c.** destinate all'approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato all'art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998);
- d.** ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione (concessioni di competenza della Regione);
- e.** definite di interesse comunitario, dove le attività ammesse nel demanio marittimo sono disciplinate dal relativo Piano di Gestione approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 74 del 28/11/2006 ed integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 24/01/2008, approvato con Decreto Assessoriale n°70 del 30/07/2008 al fine di integrare lo stesso con l'aggiornamento del P.U.C. al P.P.R. di cui fa parte integrante e sostanziale il Piano di Utilizzo dei Litorali.

Il P.U.L. recepisce e fa propria la disciplina del Piano di Gestione normando le aree demaniali, la loro segnalazione ed il loro utilizzo ed in particolare quanto previsto nel punto C.1) del D.A. 70/2008 ossia:

- La pianificazione degli accessi a mare individuando quelli da utilizzare, quelli da chiudere nonché la disposizione di eventuali passerelle e barriere;
- la regolamentazione delle attività temporaneamente presenti nella spiaggia e nelle dune nei mesi estivi (concessioni, chioschi) e l'individuazione della più idonea localizzazione degli stessi;
- la regolamentazione e l'inibizione della presenza di veicoli a motore (automobili e motocicli) nelle aree retrodunali stagnali e peristagnali spesso adibite a parcheggi, attività che compromette l'equilibrio di tali habitat.

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) recepisce i contenuti del Piano di gestione di cui al punto precedente e persegue gli stessi obiettivi di tutela. In particolare, le nuove aree da destinare ai parcheggi devono essere localizzate preferibilmente all'esterno del SIC e comunque dimensionate in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia. In tal senso, la superficie fruibile della spiaggia è stata misurata sulla base di rilievi aggiornati ed esclude la superficie interessata dal sistema dunale; l'affollamento previsto tiene conto delle caratteristiche e della dinamica della spiaggia, ed in particolare di eventuali processi di erosione in atto. Nel P.U.L. sono individuate le aree marginali e degradate, sia quelle ricomprese nel SIC che quelle contigue e limitrofe, nelle quali sono previsti unicamente interventi di miglioramento e recupero a fini naturalistici, secondo le specifiche indicazioni che fanno parte del Piano di Gestione.

Il recepimento delle prescrizioni sopra descritte dovrà avvenire contestualmente e nei termini previsti per l'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale, del quale il P.U.L. è parte integrante, al Piano Paesaggistico Regionale. La coerenza del P.U.L. con il Piano di Gestione sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Per l'accesso pedonale alla spiaggia si dovrà prevedere di utilizzare passerelle in legno, con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, che possono essere posizionate sulla sabbia tra le dune fisse, ma che dovranno essere sopraelevate in corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento. La sopraelevazione, quando necessaria, dovrà essere tale da consentire il passaggio della luce, per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse e per consentire la crescita della vegetazione.

Per il sistema dunale nelle parti in consistente erosione sono previsti sistemi frangivento realizzati con materiali naturali e negli interventi dovranno essere effettuate opere per la regimazione delle acque di ruscellamento dalla strada alla spiaggia.

La necessaria pulizia delle dune dovrà essere prevista ed effettuata con l'utilizzo del punzone o altro sistema a mano atto a non danneggiare la vegetazione.

Considerate le prescrizioni e gli indirizzi allegati al decreto assessoriale suddetto (punto A.3) il piano di gestione del SIC ricadente, anche parzialmente, in aree protette istituite ai sensi delle normative nazionali o regionali è parte integrante degli strumenti di pianificazione e regolamentazione per le stesse previsti.

Il Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) recepisce le prescrizioni della Determinazione della Direzione generale dell'Ambiente (SAVI) n°9890/428 del 07 maggio:

- 1) Nel caso in cui le concessioni demaniali in progetto siano limitrofe ad altre concessioni già in essere, le prime non potranno essere rilasciate sino alla scadenza naturale di queste ultime. È escluso il rilascio di nuove concessioni laddove permangono concessioni in essere.
- 2) I proponenti dei singoli progetti relativi alle concessioni demaniali di competenza comunale dovranno richiedere al Servizio SAVI il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale (con ausilio di cartografia di dettaglio, documentazione fotografica, foto aeree necessarie a definire con precisione la localizzazione/posizionamento delle strutture rispetto alle dune e alla vegetazione esistente).
- 3) Sono interamente integrati all'interno del PUL gli interventi relativi al progetto preliminare approvato relativo a "Opere di riqualificazione ed infrastrutturazione della fascia costiera".
- 4) La pianificazione del sottoambito 3 come definito nel P.U.L. dovrà conformarsi alle seguenti disposizioni:

lettera c) Predisposizione di specifico progetto relativo alla realizzazione di un'area verde in località Piscina Tunda, da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

lettera d) In relazione agli accessi previsti, nel tratto di litorale tra la Al_CDM_06 e la Al_CDM_07, sette compresi quelli corrispondenti alle concessioni, dovranno essere ridotti almeno della metà e previste opportune opere di dissuasione per evitare l'attraversamento delle dune.

lettera e) In relazione agli accessi previsti, nel tratto di litorale tra la Al_CDM_07 e la Al_CDM_8, otto compresi quelli corrispondenti alle concessioni, dovranno essere ridotti almeno della metà e previste opportune opere di dissuasione per evitare l'attraversamento delle dune.
- 5) La pianificazione del sottoambito 4 come definito nel P.U.L. dovrà conformarsi alle seguenti disposizioni:

lettera b) La struttura identificata come Al_CDM_16 nella tavola VIncA – 1.1 (struttura precaria autorizzata su parcheggi di proprietà comunale) non dovrà essere ulteriormente autorizzata e sia predisposta la sua rimozione.

lettera e) Relativamente alla concessione demaniale Al_CDM_16, unitamente a quanto richiesto con la prescrizione n°2, dovrà essere predisposto specifico progetto per la rimozione della struttura esistente (bar fronte strada) e recupero ambientale. L'opportunità dello spostamento rispetto all'attuale localizzazione verrà valutata con specifica procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Lettera f) Relativamente alla concessione demaniale Al_CDM_23 l'utilizzo sia limitato a manifestazioni di scarso impatto(da escludere concerti, manifestazioni sportive e similari).
- 6) La pianificazione del sottoambito 5 come definito nel P.U.L. dovrà conformarsi alle seguenti disposizioni:

lettera a) In corrispondenza dell'8° pettine, dove si prevede l'installazione di un chiosco bar Al_CDM_24, si rileva in quest'area l'esistenza di alcune strutture prossime alla spiaggia e localizzate a breve distanza dalla stessa foce del Rio Silis, individuate nella tavola VIncA – 1.2 (colore Magenta). Considerato che la loro localizzazione non appare coerente con l'obiettivo di recupero e salvaguardia del sistema dunale, si prescrive che tali strutture qualora abbiano natura precaria (o abusiva) non vengano ulteriormente autorizzate e sia predisposta la loro rimozione.

ARTICOLO 7

(Attività di fruizione balneare)

In riferimento al grado e livello di fruizione, le Unità Costiere sono suddivise in sub ambiti, meglio descritti nei paragrafi successivi, per i quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico-ricreativo:

D0 – Settore marino-sommerso

Definizione. Settore compreso tra la linea di riva ed il limite superiore della prateria di Posidonia.

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio delle imbarcazioni esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'art. 12 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 12 comma 3 lett. e), come previsto nelle Tavole grafiche, che garantiscono l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina;
- solo durante la stagione estiva, l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e di gavitelli per uso turistico-ricreativo mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di *Posidonia oceanica* ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- per i casi di cui al punto precedente, l'utilizzo di catenarie che restano in tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

b) non è ammesso:

- l'utilizzo dei corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di *Posidonia oceanica* e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi, in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

D1a - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri della battigia.

Definizione. Fascia di 5 metri dalla linea di riva sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona D2a o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e di integrazione paesaggistico-ambientale esclusivamente se le opere esistenti non manifestano interferenze negative sulla dinamica meteo marina e sugli habitat (fenomeni di erosione, perdita di biodiversità, ecc.).

b) non è ammesso:

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 commi 3 e 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di sedimenti e di materiale solido (clasti e bioclasti).

D1b - Spiaggia emersa- fascia dei 5 metri dal piede dunare.

Definizione. Fascia di 5 metri dal piede della duna sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana;
- il posizionamento di segnaletica, esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi e in prossimità delle recinzioni di cui al punto successivo dei settori D2a;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona D2a o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere;
- l'esercizio delle attività e dei servizi di cui all'Art. 12 commi 1 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 commi 3 e 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di mezzi a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D2a - Spiaggia assentibile a concessione (superficie programmabile)

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino a 5 m dal piede del settore dunare, o in alternativa fino alla berma di

tempesta, in assenza del corpo dunare retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell'avanduna nell'ambito di retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 lettere a), c) e d) limitatamente ad attività ricreative e sportive, ed i servizi di salvamento e soccorso, esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate negli elaborati grafici;
- la messa a dimora di strutture e manufatti, cestini portarifiuti, esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente;
- l'organizzazione e l'articolazione delle strutture e manufatti esclusivamente in relazione alle tipologie di "Concessioni Demaniali Semplici (CDS)" e "Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)" e concessione demaniali complesse (CDC);
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda, ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 12 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di scivoli a mare come orientativamente localizzati negli elaborati grafici, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore non autorizzati;
- l'esercizio dei servizi di cui all'art. 12 comma 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti relative alle attività turistico ricreative e servizi per la fruizione balneare con esclusione di quelli ammessi al punto a) precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario
- clastico e bioclastico.

D2b – Spiaggia fruibile non assentibile a concessione

Definizione. Settore di spiaggia sul quale non possono essere rilasciate concessioni

Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 12 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 12 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 12 comma 5 lett. f), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, come orientativamente localizzati negli elaborati, in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 12 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);

- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali e solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3 ad esclusione di quelle previste al punto a) precedente;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 12 comma 4), con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), e), g), i), j), l) – panchine, tavoli e rastrelliere;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

D3 e D4 - Settore delle dune primarie e secondarie

Definizione. Settore delle dune primarie e secondarie, comprendente depositi eolici mobili e semistabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea e dei cordoni sabbiosi retrolitorali con vegetazione psammofila terofitica a mosaico con le formazioni dunali.

a) è ammesso:

- il solo passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 12 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato negli elaborati, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- il transito di veicoli a motore esclusivamente per cause di servizio e in corrispondenza di accessi esistenti, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali e solo se autorizzati;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone idonee o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale in genere,
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 12 commi 1 e 4, e delle relative strutture e manufatti di cui ai commi 3 e 5, anche se esistenti qualora non siano state sottoposte a riqualificazione di cui al punto precedente;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 comma 3 e comma 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D5 - Fascia peristagnale e perilagunare

Definizione. settori periferici di relazione idraulica, idrogeologica ed ecologica diretta con le zone umide.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione naturalistico-ambientale e l'uso per servizi-turisticoricreativi, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, e comunque in corrispondenza di percorsi e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 lett. a), b), c), d), e) del medesimo articolo, esclusivamente nelle aree autorizzate e se già esistenti, esclusivamente se stagionali e se sottoposte a riqualificazione. Tali attività e servizi possono essere complementari o integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 lett. b), e) ed i servizi di cui all'art. 12 comma 4 lett. a) di nuovo inserimento ed autorizzati, esclusivamente se stagionali, anche esterni al demanio marittimo, che garantiscono l'assenza di incidenza sugli habitat ed il mantenimento dei naturali equilibri idraulici ed ecologici del sistema umido, a distanze non inferiori ai 250 m da medesimi servizi esistenti o previsti in aree attigue e da ubicare all'interno o in posizione attigua alle aree sosta, agli accessi e ai camminamenti designati. Tali servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico-ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 12 comma 5 lett. g) e h), ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 12 comma 5 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 12 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato negli elaborati grafici, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, anche che prevedano la ridestinazione d'uso a zona *D6 bacini idrici delle zone umide*;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, secondo le prescrizioni del presente regolamento, al fine di garantire i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 e dei servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 dello stesso articolo non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 comma 3 e comma 5 non autorizzate;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D6 - Bacini idrici delle zone umide

Definizione: Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere, quali stagni, lagune e depressioni palustri di origine marino-litorale, di foce fluviale o mista.

a) è ammesso:

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, secondo gli elaborati grafici, al fine di garantire il ripristino ed il mantenimento delle naturali condizioni idrauliche ed ecologiche delle zone umide ed il recupero e la conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione in genere se non autorizzata;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione, compresi relative strutture e manufatti di cui all'Art. 12;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D7 – Settori umidi periferici delle zone umide

Definizione: Ambiti soggetti a ristagni idrici temporanei ed in relazione idraulica con le zone umide.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione naturalistico-ambientale e l'uso per servizi-turisticoricreativi, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, e comunque in corrispondenza di percorsi e settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree designate, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 lett. a), b), c), d), e) del medesimo articolo, esclusivamente nelle aree autorizzate, se già esistenti, esclusivamente se stagionali e sottoposte a riqualificazione. Tali attività e servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 lett. b), d), e) ed i servizi di cui all'art. 12 comma 4 lett. a) di nuovo inserimento ed autorizzati, che garantiscono l'assenza di incidenza sugli habitat ed il mantenimento dei naturali equilibri idraulici ed ecologici del sistema umido, esclusivamente se stagionali e a distanze non inferiori ai 250 m da medesimi servizi esistenti o previsti in aree attigue e da ubicare all'interno o in posizione attigua alle aree sosta, lungo gli accessi ed i camminamenti designati. Tali servizi possono essere complementari e integrati alle attività di fruizione naturalistico ambientale delle stesse aree e di quelle limitrofe;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti;

- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 12 comma 5 lett. g), ai fini della delimitazione delle aree autorizzate per le attività e servizi di supporto alla balneazione, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 12 comma 4 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso, da realizzarsi attraverso l'installazione di scivoli a mare e passerelle di cui all'Art. 12 comma 3 lett. c) e comma 5 lett. f) posizionati come orientativamente indicato nella Tavole grafiche, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche idrogeologica ed ecologica con le zone umide;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento, eliminazione o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e comunque a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, al fine di garantire i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i percorsi e le aree designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre le aree designate;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 e dei servizi di supporto alla balneazione di cui al comma 4 dello stesso articolo non autorizzate;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 12 comma 3 e comma 5 non autorizzate;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D8 – Costa rocciosa accessibile

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare, le cui condizioni morfologiche la rendono accessibile e tendenzialmente fruibile per la balneazione.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 13 e art. 25 delle NdA del PAI;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 12 comma 4 lett. a) con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a);
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 12 comma 5 lett. g) o h), ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;
- il posizionamento di segnaletica di cui all'art. 12 comma 5 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 12 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 80 lungo lo sviluppo della linea di riva;
- la messa a dimora di scivoli a mare di cui all'Art. 12 comma 5 lett. f) in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 12 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

D9 – Prateria di Posidonia

Definizione. Praterie di Posidonia oceanica.

b) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico-ricreative di cui all'art. 12 comma 1 lett. c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere e per servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 12 comma 3 lett. e), per la delimitazione dei quali dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale, sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo o, nel caso di fondi sabbiosi misti a Posidonia, ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray".

b) non è ammesso:

- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere sulla prateria di *Posidonia oceanica*;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che strisciano sul fondale;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni, effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica.

D10 - Settore di foce fluviale

Definizione: ambiti interessati dalle dinamiche fluvio-marine di foce di carattere ordinario e straordinario.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e la frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 12 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona D1b e delle zone D3 e D4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 12 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 50 e non superiore ai metri 200 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 12 comma 5 lett. f), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come orientativamente indicato nella Tavole e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 12 comma 3 lett. e) e comma 5 lett. k);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 12 comma 1 e relative strutture e manufatti di cui al comma 3;
- i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 12 comma 4 lett. a), b), c), d), e), con relative strutture e manufatti di cui al comma 5 lettere a), b), c), d), e), g), i), j) l);
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

D11 -Aree a rischio idraulico (PAI)

Definizione: aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I.)

1. Per tali aree si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come precedentemente definite, solo ed esclusivamente se vengono meno le condizioni di pericolosità idrogeologica a seguito di una maggiore definizione delle stesse mediante studi di maggior dettaglio predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 8 delle NdA del PAI mediante la redazione degli Studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica secondo gli artt. 24 e 25 delle NdA del PAI.

2. In tali aree, qualora permangano le condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico di classe Hi3 e Hi4, non sono assentibili alcuna tipologia di concessione demaniale marittima e non risultano ammissibili le attività turistico-ricreative con relative strutture e manufatti di cui all'Art. 12.

ARTICOLO 8

(Litorali e aree nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali)

I litorali e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali secondo le direttive regionali sono:

- le spiagge aventi una lunghezza inferiore ai 150 metri;
- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
- le sponde degli stagni e delle lagune nonché i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d'acqua per una estensione non inferiore a venticinque metri lineari, classificati come Demanio marittimo ai sensi dell'art.28 del codice della navigazione;
- le coste rocciose di difficile accessibilità;
- le ulteriori aree soggette a particolari forme di tutela, quali le aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle aree marine protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE ed al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120;
- le aree a rischio individuate nella pianificazione idrogeologica regionale (P.A.I.)

Le suddette categorie sono inibite all'attività concessoria nella considerazione che le stesse rivestono particolare importanza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ambientale e per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica.

Il presente piano di utilizzazione dei litorali evidenzia la presenza di aree suscettibili di utilizzazione per finalità turistico-ricreativa, localizzate in litorali ghiaiosi, ciottolosi o rocciosi, nel punto in cui la costa presenta ridotta acclività e le aree assentibili sono facilmente accessibili.

A tal fine l'Amministrazione comunale si riserva il rilascio di concessioni per il posizionamento temporaneo di piattaforme balneari completamente amovibili, in materiale ligneo, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a

contrastare i fenomeni di erosione.

ARTICOLO 9

(Classificazione della valenza turistica delle aree del territorio comunale e criteri di individuazione della superficie programmabile per il litorale)

Ai fini della determinazione del canone relativo alla concessione demaniale marittima e fino all'emanazione di diverso provvedimento della Giunta Regionale la categoria di riferimento è da intendersi la:

- Categoria B) aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

La superficie totale di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale è determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di protezione con conseguente esclusione di:

- le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia (Tratto sub-orizzontale su cui avviene il moto ondoso) con profondità di cinque metri dalla linea di riva (Intersezione tra la superficie marina e terrestre che varia con il moto ondoso e l'escursione delle maree) verso l'interno;
- le superfici occupate da dune e compendi dunari (Limite superiore della spiaggia emersa derivante dai lenti processi di accumulo ad opera del vento), compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 (cinque) metri dal piede del settore dunare (Individuate attraverso un'analisi, che riconosca lo stato attuale e l'evoluzione del sistema, basata su studi di settore: geomorfologico, sedimentologico, floro-vegetazionale, topografico);
- le zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e lagune retrodunali, compresa la fascia di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri;
- le superfici coperte da vegetazione (p.e. psammofila, alofila, etc.), compresa la fascia di rispetto distante 5 (cinque) metri dal perimetro dell'areale di diffusione.

ARTICOLO 10

(Disposizioni sulle tipologie di C.D.M. Concessioni Demaniali Marittime pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia)

Le tipologie e le superfici destinate alle concessioni demaniali marittime sono state pianificate attenendosi ai criteri delineati dall'art.23 delle Linee guida Regionali di cui alla Deliberazione n. 25/42 del 01.07.2010 in relazione alla natura e alla morfologia della spiaggia e alla sua dislocazione territoriale:

1. Litorali Urbani o in contesti urbani;
2. Litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani
3. Litorali integri.

ARTICOLO 11

(Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione)

Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere, di norma, i 50 metri. Potranno altresì essere previste aree con fronte mare superiore nel caso di "Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali" di cui all'art 3; in tal caso il fronte mare massimo ammissibile è fissato in 75 metri.

Tali prescrizioni hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all'art.23, delle "Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa".

Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere, di norma, inferiore a 50 m.

ARTICOLO 12

(Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare)

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

2. Le attività di cui al comma precedente sono gestite e pianificate da parte del Comune esclusivamente secondo quanto definito dall'art. 5 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010.

3. Ai fini dell'espletamento delle attività e funzioni di cui al comma 1, possono essere realizzati e posizionati sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale, sempre all'interno dell'area assentibile della spiaggia così come definita nei successivi articoli, esclusivamente le seguenti strutture e manufatti di facile rimozione:

- a) Chioschi;
- b) box;
- c) scivoli a mare, passerelle e pedane;
- d) strutture per l'ombreggio;
- e) salvamento e pubblico soccorso;
- f) corridoi di lancio.

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, possono essere:

- a) Chiosco e punto di ristoro;
- b) aree sosta veicolare;
- c) servizi igienici;
- d) info-point;
- e) noleggio biciclette;

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, coerentemente con quanto previsto ai commi 3 e 4, sono ammessi in particolare:

- a) chioschi e gazebo;
- b) box-cabine;
- c) box-servizi;
- d) box-servizi igienici;
- e) box-docce;
- f) passerelle e camminamenti su pedana;
- g) recinzioni alla romana o con tronchi in legno;
- h) recinzioni con pali e corda;
- i) sistemi di ombreggio;
- j) segnaletica e cartellonistica;
- k) torretta di salvamento;
- l) arredi (cestini portarifiuti – panchine – tavoli - rastrelliere).

6. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive

Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, che riguardano in particolare le “aree scoperte”, le “opere e impianti di facile rimozione”, le “opere ed impianti di difficile rimozione” e le “pertinenze demaniali”.

7. Per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui al presente Regolamento si applicano le prescrizioni contenute nel medesimo e nelle relative tavole specifiche.

8. L’organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l’esercizio delle attività turistico-ricreative all’interno dello spazio assentito avviene in funzione della tipologie di Concessione Demaniale come definite dall’art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010.

TITOLO I – TIPOLOGIA, ARCHITETTURA, UBICAZIONE, DIMENSIONAMENTO E DESTINAZIONE D’USO DEI NUOVI CHIOSCHI E SERVIZI DA COSTRUIRSI LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI SORSO.

ARTICOLO 13

(Suddivisione del litorale)

Sulla base alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale lo stesso è stato suddiviso in 6 (sei) Sottoambiti i quali identificano le 6 (sei) macro-aree individuate in fase di Analisi Preliminare tenendo anche conto delle caratteristiche omogenee in termini di domanda turistica, di fabbisogni, di gradi di utilizzo del territorio e il livello di urbanizzazione del litorale:

SOTTOAMBITO N. 1: tratto compreso tra la “Rotonda” e la discesa a mare n. 1;

SOTTOAMBITO N. 2: tratto compreso tra la discesa a mare n. 1 e il Camping “ex Cristina;

SOTTOAMBITO N. 3: tratto compreso tra il Camping “ex Cristina” e il “Villaggio La Plata”;

SOTTOAMBITO N. 4: tratto compreso tra il “Villaggio La Plata” e il fiume Silis;

SOTTOAMBITO N. 5: tratto compreso tra il fiume Silis e “l’Hotel Marina dei Ginepri” (ex Belo Horizonte);

SOTTOAMBITO N. 6: tratto compreso tra “l’Hotel Marina dei Ginepri” (ex Belo Horizonte) e il confine tra il Comune di Sorso e il Comune di Castelsardo;

Per ognuno di questi saranno di seguito riportate le informazioni indicanti il numero, le dimensioni e le destinazioni d’uso dei chioschi, delle attrezzature e dei servizi a concessione demaniale e comunale.

Per il rilascio delle concessioni si dovrà fare riferimento alla linea di demanio del SID (Sistema informativo demanio marittimo).

In funzione del parametro di urbanizzazione sono state valutate le capacità insediative relative, e sono quindi state riportate e perimetrate in cartografia le superfici attrezzabili riferite a ciascun sottoambito.

I limiti di superficie attrezzabile così individuati sono da considerarsi come quelli entro i quali i richiedenti potranno fornire i servizi. Al di fuori di tali aree demaniali perimetrate non sarà possibile ottenere il rilascio di autorizzazioni per alcun tipo di attività, anche nei casi in cui il richiedente sia titolare di concessione demaniale relativamente alle stesse aree. Nelle aree limitrofe di proprietà privata ma strettamente connesse con le discese a mare o con le aree demaniali si potranno realizzare interventi individuati nel presente Piano o comunque conformi agli strumenti urbanistici vigenti ed ai loro rispettivi piani di attuazione.

ARTICOLO 14

(Caratteristiche Descrittive delle Tipologie di Servizi ammissibili)

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni.

Le attrezzature e manufatti di supporto alla balneazione sono riferite ad un insieme di elementi che appartengono a tipologie differenti, come percorsi pedonali, componenti verticali e orizzontali, di calpestio e di copertura, pareti con o senza aperture, elementi frangisole, impianti box, chioschi, torrette, etc. e che svolgono le funzioni di servizio per l'arenile in cui si collocano.

L'Amministrazione Comunale di Sorso, ha individuato le seguenti tipologie e caratteristiche unitarie le quali potranno essere modificate con Varianti approvate secondo le vigenti normative.

Nella valutazione propedeutica alla scelta della tipologia delle attrezzature, sempre all'interno dell'area assentibile, si è tenuto conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo all'inserimento e alle relazioni con gli elementi e le componenti paesaggistiche.

I tratti di arenile dati in concessione dovranno essere, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda.

Dovranno essere previsti percorsi pedonali di accesso alle strutture in concessione che dovranno essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari e saranno realizzati in maniera tale da garantire l'accesso al mare anche da parte dei soggetti con ridotte capacità motorie. Potranno essere installati solo sistemi costituiti da elementi modulari in legno, completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte ad contrastare i fenomeni di erosione.

In ogni caso le concessioni debbono e dovranno garantire il libero transito nella fascia litoranea almeno entro i cinque metri dalla battigia e dovranno essere vietate le recinzioni che rendano difficoltoso l'accesso alla spiaggia. Tutti gli impianti e servizi dovranno essere concepiti e realizzati con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche ai portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

L'amministrazione Comunale di Sorso, inoltre ha individuato aree specifiche da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili.

All'interno dei Sottoambiti, sono ammissibili tutti o solo alcuni dei servizi di seguito elencati:

A1 – Concessione Demaniale Semplice 1 – (CDS1)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazioni di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 36 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq. 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 14,10;

A2 – Concessione Demaniale Semplice 2 – (CDS2)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazioni di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 36 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;

- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 14,10;
- Chiosco bar di superficie di mq. 36,65 di fronte ottagonale lato m 2,75 o mq 150 di fronte lineare di mt 15 a seconda della tipologia scelta dalle tavole esecutive;

A3 – Concessione Demaniale Semplice 3 – (CDS3)

Concessione demaniale marittima turistico ricreativa, finalizzata alla creazioni di Ombreggi costituita dalle seguenti strutture e servizi:

- Noleggio e posa di massimo 16 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici, separati per sesso, in numero complessivo non superiore a 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
- Docce all'aperto con un massimo di 3 punti di erogazione;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 14,10;
- Chiosco bar di superficie di mq. 33.55 di fronte ottagonale lato m 2,75.

A4 - Concessione Demaniale Complessa (CDC)

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa caratterizzata, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti.

- Noleggio e posa di almeno 37 ombrelloni completi di sdraio e/o lettino;
- Spogliatoi, separati per sesso, in ragione di uno spogliatoio ogni 8 ombrelloni, con un minimo di 4 per un totale di mq 23,05;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici separati maschili e femminili, in ragione di uno ogni 12 ombrelloni e in ogni caso non meno di 4, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap per un totale di mq 23,05;
- Docce all'aperto con un minimo di 6 punti di erogazione;
- Docce coperte in ragione di una ogni 40 ombrelloni;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 14,10;
- Locale per la gestione e l'accoglienza di superficie di mq. 10,88 o 5,76 a seconda della tipologia scelta dalle tavole esecutive;
- Locale usato per bar e per la ristorazione, comprensivo ad esempio di cucina, servizio per gli utenti, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione, di superficie di mq 337,00 o 146,00 a seconda della tipologia scelta.

Lo concessione può essere inclusa in arenili di profondità maggiore di 35 m con un impegno di fronte litoraneo massimo di 50 m.

A5 - Concessione Demaniale Multifunzionale (CDM)

Concessione demaniale marittima turistico-ricreativa che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS o di CDC, è caratterizzata da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi.

A tali categorie si possono aggiungere la scuola di vela¹, il diving, il noleggio di piccoli natanti² da spiaggia, i giochi acquatici etc. quali:

- Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di diving e di scuola vela e/o per il salvataggio;
- Corsie di Lancio;
- Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
- Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al diving;
- Aree ludico-ricreative-sportive, aree benessere e servizi alla persona.

¹**Scuola di vela** è da considerarsi scuola di vela qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgano di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; siano munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

²**Piccoli natanti** iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi similari, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate, corsia di atterraggio.

A6 - Punto di ristoro – Chiosco bar (CB)

Struttura destinata alla ristorazione con somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati e all'eventuale vendita di generi di monopolio e giornali. Per tale struttura sono previsti:

- Obbligo di dotazione di almeno 2 servizi igienici interni alla struttura, separati per sesso, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap;
- Massima superficie coperta mq 150 ed in conformità agli elaborati grafici del presente piano con possibilità di chiudere lo spazio veranda per mezzo di vetrate amovibili.;
- Localizzazione della struttura tale da non precludere la libera fruibilità del litorale. Ubicazione preferenziale in prossimità degli accessi al mare e ai sottoservizi (acqua, energia elettrica e fognature).

A7 - Punto di ristoro – Chiosco bar-ristorante (CBR)

Struttura destinata alla ristorazione con somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati o preparati in loco. Per tale struttura sono previsti:

- Obbligo di dotazione di almeno 2 servizi igienici interni alla struttura, separati per sesso, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap;
- Massima superficie coperta mq 340 ed in conformità agli elaborati grafici del presente piano con possibilità di chiudere lo spazio veranda per mezzo di vetrate amovibili.
- Localizzazione della struttura tale da non precludere la libera fruibilità del litorale. Ubicazione preferenziale in prossimità degli accessi al mare e ai sottoservizi (acqua, energia elettrica e fognature).

A8 - Servizio di ombreggio per strutture ricettive e sanitarie esistenti (CATR)

Aree da destinare, solo negli arenili la cui ampiezza lo consenta, a strutture ricettive collocate entro i 1000 m. dalla battigia (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie anche se non collocate necessariamente in prossimità della struttura ricettiva stessa. Il servizio è ad esclusivo uso delle persone soggiornanti presso la struttura ricettiva o sanitaria.

Il servizio è costituito da:

- Posa di ombrelloni completi di sdraio e/o lettino, in numero commisurato alla capacità ricettiva della struttura alberghiera (o del campeggio) e alla sua distanza dal mare;
- Locale per la gestione, di superficie di mq 5,76;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizi igienici separati per sesso, in ragione di uno ogni 12 ombrelloni e comunque non meno di 2, di cui almeno uno accessibile a norma per i portatori di handicap;
- Docce all'aperto con un massimo di 6 punti di erogazione;
- Docce coperte in ragione di una ogni 40 ombrelloni;
- Passerelle per l'accesso al mare;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso, di superficie di mq. 14,10;

Qualora la struttura ricettiva e/o sanitaria risultasse limitrofa alla spiaggia e per motivi di spazio o altro alcune strutture non possono essere posizionate nelle aree concessionate, alcuni dei servizi sopra elencati (con relazione asseverata di un tecnico abilitato) possono essere collocati all'interno della struttura stessa.

Strutture per l'igiene

Con riferimento ai servizi igienici di primaria importanza per tutelare l'igiene e la salute pubblica nei litorali, in ragione del forte carico antropico presente nella stagione estiva, e' consentita l'installazione, in aree libere e distanti almeno 150 m da attività limitrofe già dotate di servizi igienici, di strutture munite anche di docce all'aperto. I servizi igienici saranno separati per sesso, numero minimo 2, di cui almeno uno accessibile a norma di legge ai portatori di handicap. Le docce all'aperto saranno dotate di almeno 2 punti di erogazione.

Le aree su cui localizzare i servizi igienici, devono essere, in prossimità di infrastrutture a rete cui i servizi possano essere allacciati o, in mancanza, in punti raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.

I titolari di concessioni possono garantire tali servizi anche utilizzando strutture poste nelle vicinanze delle aree in concessione.

Sono programmati, in areali appositamente individuati, servizi igienici pubblici.

La localizzazione di tali servizi deve essere individuata prioritariamente in ambiti esterni al demanio statale. Qualora la spiaggia appartenga alla categoria "urbana" o "periurbana", e non vi sia stata l'opportunità di localizzazioni esterne al demanio marittimo, i servizi igienici possono essere localizzati all'interno dello stesso in posizione prossima ai sottoservizi.

Servizi di Salvataggio e Soccorso

Tutti i titolari di attività autorizzate concorreranno agli oneri per l'erogazione dei servizi di salvataggio e pronto soccorso che nelle aree libere saranno garantiti dal Comune, da un consorzio dei gestori degli stabilimenti balneari, o da società cui sarà appaltato il servizio. Il servizio sarà svolto per mezzo di torrette di avvistamento delle dimensioni di 2,40x2,40 e da box per il servizio di infermeria e primo soccorso;

Servizi di Noleggio natanti

Aree destinate a Servizi di noleggio natanti con o senza equipaggio, nei quali è previsto il posizionamento di locali noleggio per attività da diporto.

In tutti i siti individuati nel piano dovrà essere rispettata la disposizione schematica dei manufatti e delle attrezzature come individuati negli elaborati grafici del presente piano.

I dati dimensionali riportati nelle tavole di progetto sono i massimi autorizzabili.

In tutte le aree è obbligatorio rispettare i dati dimensionali, la composizione, la dotazione (numero bagni, altana bagnino, pedane di transito), i materiali.

Le pedane di transito devono svilupparsi dal parcheggio auto e/o accesso pedonale fino al limite della battigia.

Tra gli elaborati grafici allegati alla richiesta di Autorizzazione Edilizia deve essere compresa la verifica di stabilità all'azione del vento redatta da tecnico abilitato.

Sarà consentita la realizzazione di un locale per le attività di noleggio delle dimensioni di ml 5,20 * ml 3,50. L'altezza media interna del locale noleggio non deve essere inferiore a mt. 2,70, mentre per i bagni non sarà inferiore a mt. 2,40.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con pannelli in legno assemblabili in loco, devono poggiare su tavolati in legno rialzati di circa 40 cm e ancorate con pali in legno infissi nella sabbia.

ARTICOLO 15

(Tipologia di opere e manufatti consentiti)

Le attrezzature e manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività ed erogazione di servizi turistico ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni. Le soluzioni progettuali adottate fanno riferimento a quanto già descritto nell'art. 12 del presente Regolamento.

Le soluzioni progettuali per le nuove opere sono tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo con particolare riguardo all'altezza massima, che di norma sarà contenuta entro i 4,50 metri;

Le opere da realizzare sul demanio per attività turistico ricreative devono essere, di norma, strutture di facile rimozione eseguite secondo le seguenti tipologie:

Tipologia chiosco bar "CB1"

I chioschi di tipo "CB1", avranno una conformazione rettangolare con copertura curva, una superficie totale di mq 150,00 e le dimensioni di 15,00 x 10,00 metri, di questi, 10,00 x 4,95 metri per complessivi mq. 49,50 destinata alle funzioni di bar, esercizio commerciale, gelateria, con bagni per il personale e deposito, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar "CB2"

I chioschi di tipo "CB2", avranno una conformazione ottagonale ed una superficie totale di mq 51,84, le dimensioni di 7,20x7,20 metri, di questi, 2,75 metri di lato dell'ottagono per una superficie di mq. 36,51 destinata alle funzioni di bar, esercizio commerciale, gelateria, e deposito.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni,

tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar ristorante “CBR1”

I chioschi di tipo “CBR1”, avranno una conformazione rettangolare con copertura curva una superficie totale di mq 337,50 e le dimensioni di 22,50 x 15,00 metri, di questi, 18,50 x 8,50 metri per complessivi mq. 157,25 saranno destinati alle funzioni di bancone bar, bagni per il personale, magazzini ed eventuali cucine, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile per la somministrazione.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia chiosco bar ristorante “CBR2”

I chioschi di tipo “CBR2”, avranno una conformazione ottagonale, una superficie totale di mq 207,36, le dimensioni di 14,40x14,40 metri, di questi, 5,50 metri di lato dell'ottagono per una superficie di mq. 146,05 destinata alle funzioni di bancone bar, bagni per il personale, magazzini ed eventuali cucine, mentre la restante area sarà destinata a veranda chiudibile per la somministrazione.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

Tipologia locale noleggio per attività da diporto

I locali noleggio per attività da diporto, avranno una conformazione rettangolare con copertura a due falde a capanna, una superficie totale di mq 18,20 e parte di questi saranno destinati alle funzioni di locale noleggio, bagni per il personale, magazzini.

Non sarà possibile in nessun caso aumentare tali dimensioni, né aggiungere corpi di fabbrica esterni, tettoie o quant'altro.

ARTICOLO 16

(Architettura Manufatti)

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare gli indici e i parametri seguenti:

1. Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 340.00 mq per i chioschi di tipologia CBR, e non superiore ai 150 mq per i chioschi di tipologia CB,
2. Altezza massima del chiosco sul fronte spiaggia è fissata in mt. 4,50.
3. Non è consentito l'inserimento di corpi di fabbrica aggiuntivi.
4. Il chiosco dovrà essere realizzato seguendo le forme geometriche, l'utilizzo dei materiali e le altre prescrizioni presenti nel seguente regolamento e nei disegni allegati.
5. Le chiusure esterne del chiosco potranno essere realizzate tramite vetrate scorrevoli e pannelli frangisole con struttura metallica e doghe in legno.
6. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura. Sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm dalla sagoma.
7. E' consentito l'inserimento di insegne, scritte, pannelli pubblicitari nei limiti dell'altezza massima dell'edificio sul lato mare. L'insegna sarà realizzata in legno, o materiali in fibre di legno (mdf).
8. I chioschi dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, per quanto concerne le strutture, i tamponamenti esterni, le coperture e le pedane.
9. La struttura portante sarà realizzata in legno lamellare, la pavimentazione in legno e la pedana dovrà essere sopraelevata dal terreno di almeno cm. 50 sul lato mare e le fondazioni saranno del tipo a “palafitta” tali da garantire il libero movimento delle sabbie e delle acque.
10. L'accesso ai chioschi e ai servizi igienici sarà garantito dal rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

11. Le pareti interne dei bagni saranno finite con pannelli di materiale plastico o altri materiali antisettici e lavabili.
12. I tamponamenti saranno realizzati in pannelli coibentati rivestiti internamente e esternamente in legno.
13. Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi dovrà essere realizzato in legno naturale protetto da vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. Sono consentite colorazioni estremamente tenui, (colori delle terre naturali ed il bianco) riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante.
14. La copertura dei volumi chiusi dei chioschi seguirà la forma prescelta nei disegni in progetto e dovrà essere realizzata in legno, coibentata da pannelli isolanti ed impermeabili. Alla pensilina di copertura dell'intera superficie costituita da travi in legno lamellare saranno applicate doghe in legno, adeguatamente dimensionate, intervallate a vuoti, in modo da ombreggiare ma non creare resistenza ai venti.
15. Gli infissi ed i telai delle vetrature scorrevoli dovranno essere realizzate in legno.
16. I pannelli frangisole scorrevoli esterni, saranno realizzati su struttura metallica con doghe parasole in legno. I pannelli quando non utilizzati potranno essere alloggiati in appositi spazi previsti sui lati corti del chiosco.
17. Dovrà essere messa particolare cura nella progettazione dello smaltimento delle acque meteoriche eseguite con opere non a vista e tali da garantire lo smaltimento diretto in mare senza che vi sia alcun effetto di trascinamento sulle sabbie.

Materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti.

I materiali utilizzabili nella realizzazione dei manufatti devono essere preferibilmente scelti tra quelli naturali, privilegiando l'uso del legno (per le pedane e le superfici in elevazione), della tela e della paglia (per le opere di ombreggio), del metallo e del legno per le strutture portanti. Per le opere precarie è escluso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o in laterizi, assemblati o realizzati a piè d'opera.

Costruzioni di facile rimozione.

Nella costruzione devono essere preferite le soluzioni tecniche funzionali che garantiscono un sistema di organizzazione spaziale di più servizi con minore ingombro di litorale e l'adattabilità ad usi e destinazioni turistico ricreative. Deve essere soddisfatto il requisito della precarietà delle opere attraverso la costituzione di queste da elementi assemblabili con giunzioni a secco e gli elementi stessi abbiano dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei. Se dalla relazione tecnica, allegata al progetto, si evidenzia che tale soluzione non offre sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno 30 cm sotto la quota definitiva di sistemazione dell'arenile, dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento.

Colori.

Le costruzioni e tutte le strutture devono avere colorazioni estremamente tenui, (colori delle terre naturali e bianco) riconducibili con la tradizione locale e comunque che ben si armonizzino con il paesaggio circostante. Le strutture in legno potranno essere lasciate del colore naturale, ovvero mordentate con i colori sopra indicati. Le strutture in metallo cromato possono essere lasciate in vista, le strutture in alluminio devono essere elettrocolorate negli stessi colori.

Tolleranze.

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi.

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura (rispetto al rapporto larghezza/altezza) e in relazione all'area assentibile a concessione.

Sono ammesse modifiche delle partizioni interne ai chioschi.

La sistemazione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili), è indicativa (nell'ordine di qualche metro di tolleranza); è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Segnaletica.

Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli che indichino:

- denominazione;
- attività svolta e superficie assentita;
- numero di concessione e scadenza;
- tariffe.

Devono essere apposti:

- un cartello presso l'ingresso principale al pubblico;
- uno per lato ai due estremi dell'area asservita;
- uno presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo (ove previsto).

Recinzioni.

I tratti di arenile assentiti in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere, di norma, delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda in modo da consentire il libero attraversamento del suolo pubblico.

Ombreggio.

Sono ammessi, a seconda del tipo di attività, i seguenti sistemi di ombreggio:

a. per i parcheggi:

- strutture in legno con eventuale incannicciato;
- strutture con telai metallici e teli colore sabbia (ambito urbano o semi – urbano);

b. per i depositi:

- struttura con telai metallici e teli colore sabbia;
- strutture in legno;

c. per gli spazi esterni ai punti di ristoro:

- ombrelloni con struttura in legno e tela,

d. per gli spazi esterni degli stabilimenti balneari:

- ombrelloni con struttura in legno e tela;
- pergole in legno coperte con listelli in legno o incannicciata o teli colore sabbia o verde;
- strutture con telai metallici e teli colore sabbia;
- tensostrutture;

e. copertura di aree per manifestazioni di tipo sportivo – culturale

- ludico:

- tensostrutture;

-strutture geodetiche.

-sono ammesse coperture a basso impatto visivo per la produzione di energia rinnovabile sugli spazi pubblici.

Pedane e percorsi.

Sui litorali sono ammessi esclusivamente sistemi costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione.

Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza.

Gli eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con anticorrosione.

Per l'accesso pedonale alla spiaggia si dovranno realizzare passerelle in legno, con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, che possano essere posizionati sulla sabbia tra le dune fisse ma che dovranno essere sopraelevate in corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento. La sopraelevazione quando necessaria dovrà essere tale da consentire il passaggio della luce, per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse e per consentire la crescita della vegetazione sottostante.

Nel caso in cui condizioni morfologiche particolari (es. presenza di rocce, spiagge di ciottoli, terreni umidi eco.) lo rendano necessario, è consentito ricorrere a sistemi alternativi che dovranno comunque essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.

I percorsi che permettono di interconnettere i servizi e le aree attrezzate con la strada di accesso all'arenile, devono garantire l'accessibilità alle persone con ridotte capacità motorie.

Piattaforme balneari.

Le piattaforme balneari sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni.

Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati.

La predisposizione dei sistemi di ancoraggio della struttura dovrà essere dettagliatamente illustrata nel progetto.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE

ARTICOLO 17

(Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione previsti)

1. Concessioni demaniali marittime come localizzate negli elaborati grafici

SOTTOAMBITO N. 1: Tratto compreso tra la Rotonda di Platamona e l'Hotel Villaggio dei Pini, caratterizzato dalla scarsa edificazione e dalla presenza del Lido Iride.

- estensione del litorale: 804.00 metri;
- profondità media della spiaggia: 43.00 metri;
- profondità utile: 33 metri;

E' stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime secondo le seguenti tabelle:

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_01	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	935.00	40.00	CDS2
2 AI_CDM_02	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	935.00	40.00	CDS2
3 AI_CDM_03	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	935.00	40.00	CDS2
4 AI_CDM_04	Concessione Demaniale composta da ristorante, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	1400	50.00	CDC

SOTTOAMBITO N. 2: Tratto compreso tra la discesa a mare n. 1 e il camping Cristina, caratterizzato dalla scarsa edificazione e dalla presenza del villaggio dei Pini e del camping Cristina.

- estensione del litorale: 761 metri;
- profondità media della spiaggia: 25 metri;
- profondità utile: 15 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime, secondo la seguente tabella:

Tabella 2. Nuove concessioni demaniali marittime sottoambito 2.

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_05	Concessione demaniali per attività turistico ricettive composta da passerelle pedonali, aree ombreggio, strutture per il primo soccorso e salvataggio	600.00	40.00	CATR

SOTTOAMBITO N. 3: Tratto compreso tra il camping Cristina e la discesa a mare n. 3, caratterizzato dalla forte antropizzazione e dalla presenza del villaggio Villamarina e del centro commerciale

- estensione del litorale: 2496.00 metri;
- profondità media della spiaggia: 32.26 metri;
- profondità utile: 22.26 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Tabella 3. Nuove concessioni demaniali marittime sottoambito 3.

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_06	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio.	504.00	50.00	CDS3
2 AI_CDM_07	Concessione Demaniale composta da ristorante, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	504.00	50.00	CDS3
3 AI_CDM_08	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio.	504.00	50.00	CDS3
4 AI_CDM_10	Concessione demaniali per attività turistico ricettive composta da passerelle pedonali, aree ombreggio, strutture per il primo soccorso e salvataggio	360.00	40.00	CATR

Tabella 3.1. Nuove concessioni comunali sottoambito 3.

N°	TIPOLOGIA	SUPERFICIE (m²)
1 AI_CDM_09	Chiosco Bar Ristorante	1015.00

SOTTOAMBITO N. 4: Tratto compreso tra la discesa a mare n. 3 e il fiume Silis, caratterizzato dalla presenza di discese a mare scarsamente fornite di servizi.

- estensione del litorale: 5803.00 metri;
- profondità media della spiaggia: 28.51 metri;
- profondità utile: 18.51 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Tabella 4. Nuove concessioni demaniali marittime sottoambito 4.

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_11	Concessione demaniali per attività turistico ricettive composta da passerelle pedonali, aree ombreggio, strutture per il primo soccorso e salvataggio	360.00	40.00	CATR
2 AI_CDM_12	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	504.00	40.00	CDS3
3 AI_CDM_13	Concessione Demaniale composta da ristorante, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	504.00	50.00	CDS3
4 AI_CDM_14	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive	504.00	40.00	CDS3
5 AI_CDM_15	Concessione Demaniale composta da ristorante, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio, aree per attività ricreative e sportive, noleggio e corridoio di alaggio natanti composto da gavitelli galleggianti.	3874.00	70.00	CDM
6 AI_CDM_16	Concessione Demaniale composta da chiosco bar, area ombreggio, servizi igienici, spogliatoi, passerelle pedonali, strutture per il primo soccorso e salvataggio.	504.00	50.00	CDS3

Tabella 4.1. Nuove concessioni comunali sottoambito 4.

N°	TIPOLOGIA	SUPERFICIE (m²)
1 AI_CDM_20	Chiosco bar	36.00
2 AI_CDM_17	Chiosco bar ristorante	1150.00
3 AI_CDM_18	Area per manifestazioni temporanee	1800.00
4 AI_CDM_19	Area per manifestazioni temporanee	3635.00
5 AI_CDM_21	Chiosco bar	36.00
6 AI_CDM_22	Chiosco bar ristorante	1433.00
7 AI_CDM_23	Area per manifestazioni temporanee	1800.00

SOTTOAMBITO N. 5: tratto compreso tra il fiume Silis e l'hotel Belo Horizonte, caratterizzato dalla presenza del villaggio "Eden Beach" e da situazioni territoriali piuttosto compromesse.

- estensione del litorale: 1564 metri;
- profondità media della spiaggia: 21.37 metri;
- profondità utile: 11.37 metri;

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Tabella 5. Nuove concessioni demaniali marittime sottoambito 5.

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_25	Concessione demaniali composta da passerelle pedonali, aree ombreggio, strutture per il primo soccorso e salvataggio	504.00	50	CDS1
2 AI_CDM_27	Concessione demaniali per attività turistico ricettive composta da passerelle pedonali, aree ombreggio, strutture per il primo soccorso e salvataggio	1421.00	160.00	CATR

Tabella 5.1. Nuove concessioni comunali sottoambito 5.

N°	TIPOLOGIA	SUPERFICIE (m²)
1 AI_CDM_24	Chiosco bar	36.00
2 AI_CDM_26	Chiosco bar	36.00

SOTTAMBITO N. 6: Tratto compreso tra l'hotel Belo Horizonte e il confine tra il Comune di Sorso e il Comune di Castelsardo caratterizzato da un'edificazione disordinata.

- estensione del litorale: 5126 metri;
- profondità media della spiaggia: 9.52 metri;
- profondità utile: 1.52 metri

Nella fattispecie è stato previsto il collocamento in questo sottoambito di nuove strutture turistiche comprendenti nuove concessioni demaniali marittime e nuove concessioni comunali secondo le seguenti tabelle:

Tabella 6. Nuove concessioni demaniali marittime sottoambito 6.

N°	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE	SUPERFICIE (m²)	FRONTE (m.)	TIPOLOGIA
1 AI_CDM_28	Concessione Demaniale per noleggio natanti composta da chiosco per noleggio e corridoio di alaggio natanti composto da gavitelli galleggianti.	201.00	8.35	CNN

2. Aree di sosta veicolare e accessi:

a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato negli elaborati grafici;

b) le aree di sosta esistenti, soggette a concessione demaniale di competenza regionale e localizzate in ambiti sensibili, dovranno essere soggette ad interventi di riqualificazione, al fine di garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti. In particolare per le porzioni di tali aree di sosta il progetto di riqualificazione dovrà prevedere la loro delocalizzazione e/o in arretramento rispetto alla linea di battigia e per la parte rimossa si dovranno attuare interventi finalizzati al ripristino delle originarie condizioni ambientali (progetto litus);

c) le aree sosta di nuova realizzazione dovranno essere connotate in stretto riferimento alle caratteristiche del sistema ambientale in cui si localizzano, dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti, dovranno essere progettate come aree polifunzionali attrezzate in cui potranno essere localizzati alcuni servizi a supporto dell'attività balneare, dovranno sempre essere supportate da una funzionale viabilità veicolare e pedonale di accesso agli ambiti di interesse, e dovranno essere dimensionate in funzione di un'attenta valutazione dell'effettivo fabbisogno di posti auto delle unità marino-costiere nelle quali si localizzano; in particolare, per ciascuna area sosta di nuova realizzazione:

- il dimensionamento è determinato secondo le indicazioni di cui alle Schede progettuali di ciascuna Unità di Spiaggia relativa alla organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione presenti nello Stato di Progetto della Relazione tecnico illustrativa;

- si potrà prevedere la localizzazione di attività e servizi turistico-ricreativi e delle relative strutture e manufatti, secondo le indicazioni degli elaborati grafici;

- si dovranno prevedere appositi percorsi pedonali eventualmente attrezzati con pedane in legno che agevolino il passaggio tra i veicoli in sosta e contribuiscano a preservare i sistemi naturali interessati;

d) si dovranno utilizzare idonei trattamenti di stabilizzazione del fondo stradale che garantiscano le funzionalità essenziali di permeabilità e drenaggio degli afflussi meteorici, ed assicurare l'abbattimento delle polveri attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili; gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni devono essere localizzati preferibilmente come indicato negli elaborati grafici e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali; l'accesso alla spiaggia dagli accessi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc.;

e) il transito saltuario e la sosta temporanea, dei veicoli a motore e di mezzi meccanici in spiaggia quali i generatori di corrente, è prevista esclusivamente per cause di servizio, come le operazioni di carico e scarico dei materiali per il montaggio delle strutture o per l'approvvigionamento necessario allo svolgimento delle attività e dei servizi alla balneazione, e solo se autorizzata dal Comune e dagli Enti Competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'azione, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'azione, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni e interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto.

Negli interventi su aree di sosta dovrà sempre essere garantita una progettazione esecutiva dello smaltimento delle acque meteoriche tra il piazzale e la spiaggia con collegamenti a mare non a vista e tali da garantire il deflusso delle acque senza alcun effetto sul sistema dunale e di spiaggia.

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia

a) La pulizia della spiaggia verrà effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati.

b) Non è consentito l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla evidenziata sensibilità ambientale del sistema di spiaggia. La rimozione in ogni caso è prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione; in questa circostanza la rimozione della posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente e preferibilmente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un progetto di intervento con allegato lo Studio di Compatibilità Ambientale firmato da un tecnico abilitato contenente almeno: motivazioni che giustificano l'intervento, natura delle attività, modalità e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da adottare soluzioni che non comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata e il suo trasporto in discariche autorizzate. All'ottenimento dell'autorizzazione, valida fino alla durata della concessione stessa, il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune e agli Enti competenti, prima dell'inizio della stagione balneare, una Relazione di Monitoraggio che illustri in modo dettagliato gli effetti dell'intervento e le azioni correttive necessarie per ridurre gli eventuali impatti rilevati.

4. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

a) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di naturalità delle componenti morfologiche e vegetazionali, suggerisce misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.

b) Sono da promuovere gli interventi di recupero ambientale a rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado causato dalla fruizione balneare come indicati nel piano di gestione del SIC.

c) Sono da promuovere gli interventi di riqualificazione delle opere e degli impianti di difficile rimozione o di facile rimozione esistenti che sono localizzati in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale, privilegiando la sostituzione delle strutture con manufatti removibili e comunque favorendo la mitigazione delle interferenze negative con il sistema naturalistico-ambientale anche attraverso la loro delocalizzazione.

d) Nella installazione di strutture e manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione è da preferire e da incentivare l'utilizzo di materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente e il paesaggio, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica, l'utilizzo delle energie rinnovabili, di tecniche di risparmio idrico ed energetico in genere, favorendo anche la gestione delle attività in qualità ambientale (es. certificazione ECOLABEL);

e) gli interventi di riqualificazione delle aree sosta esistenti, soggette a concessione demaniale di competenza regionale e localizzate in ambiti sensibili, dovranno garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti; in particolare, per le porzioni di tali aree sosta gli interventi dovranno assicurare il ripristino delle originarie condizioni ambientali, la ricostituzione degli habitat, il recupero della funzionalità idraulica ed ecologica dei sistemi umidi.

ARTICOLO 18

(Periodo di esercizio delle attività)

1. Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione sono dal punto di vista della durata di funzionamento, suddivise in due categorie:

a) Stagionali: sono stagionali le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile attrezzabile, per le quali la durata

dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimosse in tutte le loro parti entro il 31 ottobre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

b) Annuali: sono annuali le attività e i servizi per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sei, indipendentemente dalla durata della stagione balneare.

In ogni caso le attività e i servizi con le annesse strutture e manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

ARTICOLO 19

(Emissioni sonore)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulle limitazioni delle emissioni sonore.

ARTICOLO 20

(Smaltimento dei reflui)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sullo smaltimento dei reflui, in particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 e n. 75/15 del 30.12.2008 con le quali sono state approvate le direttive concernente la disciplina degli scarichi di acque reflue, in attuazione al Piano di tutela delle acque, della parte terza del Testo unico delle norme in materia ambientale e della legge sul conferimento di funzioni agli enti locali. In tutti i casi ove non sia possibile utilizzare pubbliche fognature e/o corpi ricettori dovranno essere utilizzate fosse stagne a tenuta idoneamente dimensionate nel progetto esecutivo in relazione alla tipologia di intervento.

ARTICOLO 21

(Raccolta dei rifiuti)

E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

ARTICOLO 22

(Opere pubbliche)

Si rimanda alla normativa di settore vigente sulla realizzazione delle opere pubbliche o di preminente interesse pubblico.

TITOLO III – GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Rilascio delle concessioni

ARTICOLO 23

(Sub ingresso)

Ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità concedente.

Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Non possono essere accolte istanze di subingresso nei primi due anni decorrenti dal rilascio o dal rinnovo della concessione.

ARTICOLO 24

(Nuove concessioni)

In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sono assentite attraverso una procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Il titolo concessorio rilasciato avrà una durata minima tale da consentire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti.

Intendendosi gli ammortamenti, di norma, convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione, il titolo concessorio di norma avrà una durata minima così come specificato:

- Anni 6 (sei) per occupazione di aree demaniali marittime scoperte;
- Anni 12 (dodici) per occupazione di aree destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione

Il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente.

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con il Piano e che non si adeguano alle prescrizioni dello stesso.

Le concessioni conformi alle prescrizioni del Piano cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio.

Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.

ARTICOLO 25

(Indennizzi alla cessazione della concessione)

Qualora alla scadenza delle concessioni di cui al precedente articolo, il concessionario precedente non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all'ultimo comma dell'articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d'asta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pertinenze demaniali marittime.

ARTICOLO 26

(Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il P.U.L.)

Le concessioni in regime di proroga incompatibili con il presente P.U.L. dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello stesso entro mesi 6 (sei). La mancata ottemperanza alla

disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli concessori, gli indennizzi di cui all'articolo che precede, qualora non conseguano il rinnovo.

Nell'ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga disposta dal D.L. 194/09, non trovino capienza nel presente P.U.L. le medesime permarranno nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il P.U.L. e comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio.

ARTICOLO 27

(Strutture ricettive e sanitarie)

Secondo quanto previsto dalle Linee guida della R.A.S. l'Amministrazione Comunale di Sorso garantisce alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie ambiti sufficienti a fornire all'utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione.

Sono considerati ambiti sufficienti a garantire i servizi essenziali finalizzati alla balneazione per gli utenti

di Campeggi, Alberghi e Villaggi turistici collocati entro i 1000 metri dalla linea di battigia:

- Campeggi: 1 metro quadro punto ombra per ogni ospite, per un massimo di 40 metri di estensione lineare di fronte spiaggia;
- Tre stelle: 3,5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva e per un massimo di 40 metri di estensione lineare di fronte spiaggia;
- Quattro stelle: 5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva;
- Cinque stelle e strutture sanitarie: 6 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Le concessioni possono essere rilasciate sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, fermo restando che le stesse devono avere una lunghezza non inferiore ai 150 metri e non devono essere interessate da concessioni demaniali marittime in misura percentuale superiore a quella indicata all'articolo 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) delle Linee Guida R.A.S..

Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali semplici a carattere stagionale anche sul litorale ghiaioso o roccioso del Comune. A tal fine quando ci siano le prerogative ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, questa rilascia l'autorizzazione per il posizionamento di piattaforme balneari completamente amovibili, che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

Nell'ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di gestione condivisa da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, verrà preferita la struttura frontista e/o più prossima all'ambito demaniale richiesto.

Verrà infatti preferito il richiedente che offre superiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta.

Nell'ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra loro non rilevanti (100 m), la superficie assentibile sarà frazionata con nesso di proporzionalità rispetto ai parametri riportati al secondo comma.

ARTICOLO 28

(Autorizzazioni temporanee)

Le autorizzazioni temporanee hanno una durata non superiore a 20 giorni, e sono rilasciate per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione.

Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula di idonea e specifica polizza assicurativa, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose:

a) Categoria 1) - occupazione di aree demaniali marittime di non vaste dimensioni (superiori a metri 500 e fino a mq 1000):

- Polizza, per un massimale di Euro 1.500.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza per un massimale di Euro 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

b) Categoria 2) - occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq 1000 e fino a mq 5.000)

- Polizza, per un massimale di Euro 2.000.000,00, per Copertura spese inerenti le operazioni di pulizia e di rimessione in pristino stato della zona della demaniale interessata dalla manifestazione e delle aree limitrofe;

- Polizza, per un massimale di Euro 5.000.000,00, per responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso.

Le autorizzazioni sono subordinate al pagamento del canone e del sovra canone eventualmente dovuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 29

(Procedura di Adozione e Approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali)

Il presente Piano di Utilizzazione dei Litorali è approvato secondo le procedure previste dall'art. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45 del 1989 ed è soggetto al parere di cui all'art.9 L.R. 28/98. Trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia di V.A.S. di cui all'art.6 della parte II del D.Lgs. 152/2006, come modificata dal D.Lgs. 4/2008.

Nel corso del procedimento di approvazione lo strumento pianificatorio viene trasmesso alla Direzione Generale della Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione Generale degli Enti Locali per le osservazioni e valutazioni di competenza.

Il Piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico e ha validità temporale decennale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del **decreto legge 13 maggio 2011, n. 70**, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, saranno pubblicati sul proprio sito gli "elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione dello strumento urbanistico".

Le Varianti al Piano di Utilizzo dei Litorali sono approvate con la stessa procedura.

Non costituiscono Variante al Piano, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in Concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle superfici totali assentibili di cui all'art. 23 delle Disposizioni Generali e Pianificazione – Istruzioni Gestionali “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico-ricreativa” allegato alla Delibera di G.R. n. 25 del 01/07/2010 e sia in arretramento rispetto al fronte marino.

ARTICOLO 30

(Potere sostitutivo)

Ai sensi dell'art. 9, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente in materia di demanio, sentito l'Ente inadempiente, assegna al medesimo un termine, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina su proposta del medesimo Assessore, uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

ARTICOLO 31

(Vigilanza)

In virtù delle competenze conferite ai comuni dall'art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di “concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione”, gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa.

Per cui rientrano nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie di infrazione:

- uso dell'area in concessione difforme da quello assentito;
- realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio;
- occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
- mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
- abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- uso non continuato o cattivo uso della concessione;
- intralcio all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture.

Secondo la normativa di riferimento e le Linee guida regionali, salvo nuova normativa, non essendo oggetto di conferimento, competono all'Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi:

- incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso);
 - abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva di impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari;
- e in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità del demanio marittimo.

Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell'art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in

quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni.

ARTICOLO 32

(Interventi consentiti nelle aree immediatamente contigue al litorale)

Le aree di territorio immediatamente contigue al litorale sono in genere normate nel PUC vigente come zone F con i relativi piani attuativi o come zone H.

In relazione a queste ultime vi è la necessità di definire, recepire ed individuare nel presente piano le aree contigue al litorale in cui sono assentibili gli interventi previsti nel PUC. In particolare sono consentiti dallo strumento urbanistico i seguenti interventi:

- attività scientifiche, comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse ambientali;
- fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di strutture leggere (sentieri natura, segnaletica etc.) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione e per la sola somministrazione di bevande e alimenti, etc.) aree belvedere e postazioni naturalistiche;
- fruizione culturale, comprendente l'insieme delle attività legate all'uso dei monumenti, zone archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture leggere finalizzate alla conservazione del bene;
- opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
- pesca, itticoltura e/o acquacoltura estensiva: utilizzazione dei corpi superficiali per attività volte alla produzione ittica generale, ed ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero degli ambienti umidi;
- il recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
- l'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
- l'installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico quali:
 - opere stradali;
 - opere portuali e strutture funzionali al loro esercizio
 - opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale
 - tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico
 - opere di accesso al mare, di supporto della balneazione e delle attività sportive; strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature da spiaggia e nautiche, ed in generale di attività ludiche; posti di pronto soccorso e servizi igienici; parco giochi acquatici.
- interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica ed antincendio, forestazione e ricostruzione boschiva, ambiente naturale;
- opere di rimboschimento d'iniziativa dei competenti Enti pubblici o da loro autorizzati, sempreché effettuata col fine di ricostruire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
- opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, etc;
- opere antincendio e protezione civile;
- sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
- reti elettriche, telefoniche, cabine e simili;
- interventi volti all'adeguamento tecnologico ed a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;

- opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto con il contesto paesistico - ambientale;

Non sono compresi nel Piano gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e dell'assetto costiero.

ARTICOLO 33

(Richiesta di Autorizzazione)

Le Autorizzazioni sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati da parte dei diversi enti competenti e avrà durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.

Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 5 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:

1. Titolo di proprietà per le aree non demaniali e titolo comprovante il possesso dell'area sulla quale si intende realizzare l'intervento;
2. Autorizzazione Paesaggistica; le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, depositi, servizi igienici ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia programmata nella spiaggia fruibile o nell'immediato ambito retrodunare, al fine di minimizzare l'impatto sotto il profilo della salvaguardia e tutela delle componenti costitutive del compendio sabbioso, come le dune e le aree peristagnali. Particolare attenzione deve essere riservata a tutti quegli elementi che possano alterare la vegetazione delle dune e delle zone umide;
3. Studio di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 120/2003 per gli interventi ricadenti nell'ambito di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
4. Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm.ii.) per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di strutture e manufatti localizzate ad una distanza uguale o inferiore a metri 80 rispetto a bocche di comunicazione con il mare di stagni e lagune o a foci di corsi d'acqua temporanei;
5. Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate in aree di significativa pericolosità geomorfologica, delimitate dal PAI o dal Comune di Sorso ai sensi dell'art. 8 comma 5 e ai sensi dell'art. 8 comma 13 delle NTA del PAI;
6. Eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale- marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);
7. Studio di Compatibilità Ambientale di cui all'art. 7 commi 2 e 3;
8. Elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati e comunque nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs n. 163 del 12.04.2006 art. 164 e Allegato XXI:
 - stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
 - stralcio planimetria catastale;
 - planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
 - planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
 - piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
 - relazione tecnica illustrativa;

- documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
- copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file Shape, “dwg” o “dxf”/doc).
- simulazione fotografica dell’inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale.

Se l’intervento precedentemente autorizzato non è sottoposto a modifiche o ampliamenti, potrà essere richiesta, entro 4 mesi dalla scadenza, una nuova Autorizzazione con la semplice presentazione della seguente documentazione:

- a) copia della Autorizzazione precedente; agibilità e licenza amministrativa riferiti alla precedente Autorizzazione
- b) certificato Camera di Commercio;
- c) titolo di proprietà e relativa autocertificazione per le aree non demaniali marittime
- d) copia richiesta Nulla Osta Enti competenti;
- e) Attestazione di conformità dell’opera al progetto precedentemente autorizzato con allegata ampia documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) sia dimostrato che l’attività è svolta per tutto il periodo autorizzato (licenza amministrativa, CC.II.AA.) e nel rispetto delle norme vigenti;
- b) sia documentata la conformità delle opere al progetto precedentemente autorizzato mediante perizia tecnica giurata da tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.

ARTICOLO 34

(Sanzioni)

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l’eventuale revoca dell’autorizzazione concessoria.

ARTICOLO 35

(Norme transitorie)

Le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esistenti sono tenute ad adeguarsi entro 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali.